

ALLEGATO 1

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA AGLI "ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI IN CUI IL NUMERO DI CAPI POTENZIALMENTE PRESENTI E' COMPRESO NELL'INTERVALLO INDICATO, PER LE DIVERSE CATEGORIE DI ANIMALI, NELLA TABELLA ALL'ALLEGATO IV PARTE II LETTERA NN)"

1 – Generalità

1.1 – Categoria animali e tipologia allevamento

Rientrano nella disciplina della presente autorizzazione le attività di allevamento di bestiame effettuate in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato nella seguente tabella:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
- Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	- Da 200 a 400
- Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	- Da 300 a 600
- Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	- Da 300 a 600
- Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	- Da 300 a 600
- Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	- Da 1000 a 2.500
- Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	- Da 400 a 750
- Suini: accrescimento/ingrasso	- Da 1000 a 2.000
- Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	- Da 2000 a 4.000
- Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	- Da 25000 a 40.000
- Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Altro pollame	- Da 30000 a 40.000
- Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	- Da 7000 a 40.000
- Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	- Da 14000 a 40.000
- Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	- Da 30000 a 40.000
- Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	- Da 40000 a 80000
- Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	- Da 24000 a 80.000
- Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	- Da 250 a 500
- Struzzi	- Da 700 a 1.500

Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

1.2 - Emissioni non soggette a autorizzazione.

Gli impianti termici funzionali all'attività di allevamento (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui alla parte I dell'Allegato IV della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo.

1.3 - Emissioni trascurabili

Vengono considerate trascurabili le emissioni in atmosfera derivanti da:

- l'essiccazione del fieno effettuata attraverso l'insufflazione di aria,

- i sili utilizzati per lo stoccaggio di mangimi/cereali funzionali all'alimentazione degli animali allevati nell'allevamento.

Tali emissioni vengono considerate trascurabili ai fini dell'inquinamento atmosferico ma devono comunque essere gestite secondo le migliori tecniche disponibili adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di eventuali inquinanti.

2 – Emissioni derivanti dall'attività di allevamento

La presente autorizzazione si riferisce alle emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso correlate.

Essa riguarda dunque le emissioni, sia di tipo convogliato che diffuso, che originano:

- dalle deiezioni degli animali allevati ossia in particolare da:
 - la fase di stabulazione degli animali;
 - la fermentazione, i processi di trasformazione, trasporto e stoccaggio delle deiezioni animali;
 - la movimentazione della lettiera, di peli e/o piume degli animali all'interno dell'allevamento;
- dalla movimentazione, stoccaggio e macinazione di mangimi sciolti o pellettizzati,
- dalla gestione degli insilati.

Non rientrano nella presente autorizzazione di carattere generale gli essiccatoi e gli impianti di molitura i cui prodotti non sono destinati esclusivamente all'allevamento aziendale.

3 - Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività e limiti di emissione

3.1 Operazioni di movimentazione, stoccaggio e macinazione di mangimi sciolti o pellettizzati

Per quanto riguarda lo stoccaggio e la produzione dei mangimi e delle materie prime per l'alimentazione degli animali, il gestore deve assicurare che:

- la macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle stesse e dei prodotti finiti da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri diffuse in atmosfera;
- le materie prime per la produzione di mangimi ed i mangimi siano stoccati in strutture idonee a ridurre le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

3.2 Prescrizioni generali relative a tutte le categorie di animali allevati

La Ditta deve esercire l'allevamento secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni generali dettate dall'Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i.

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

Qualora il fronte di emissione degli estrattori d'aria sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o altre costruzioni aziendali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle eventuali polveri estratte. L'azienda dovrà garantire un'adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

L'allevamento deve essere dotato di impianti per l'abbeveraggio degli animali idonei ad evitare ogni spandimento di acqua sul pavimento (o sulla lettiera), al fine di minimizzare la possibilità di fermentazione delle deiezioni con conseguente produzione di odori.

Tutte le strutture e gli impianti dell'allevamento devono essere mantenuti in buone condizioni operative, periodicamente ispezionati.

Nel caso di allevamenti di nuova costruzione, l'azienda dovrà piantumare il margine perimetrale dell'allevamento con un'adeguata vegetazione (piante ad alto fusto). Qualora per il rispetto delle norme del codice civile o dei regolamenti comunali, sia impossibile realizzare il perimetro arboreo dovrà essere indicata nell'allegato II una idonea alternativa (rete ombreggiante/frangivento, muro, ecc..).

3.3 Alte prescrizioni relative agli allevamenti di suini e pollame

I gestori di allevamenti di suini e pollame devono adottare almeno una delle tecniche previste dal D.M. 29.01.2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” o da successive linee guida europee, in merito a ciascuno dei seguenti aspetti:

1. le tecniche nutrizionali;
2. la riduzione delle emissioni, con particolare riferimento alle emissioni di ammoniaca, dai ricoveri suinicoli e avicoli,
3. i trattamenti aziendali degli effluenti;
4. la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi.

Nel caso in cui lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per ridurre le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3.4 Gestione di eventuali problematiche odorigene

Qualora successivamente all'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, la gestione dell'allevamento provochi conclamate e ripetute situazioni di produzione di odori, l'azienda dovrà:

1. su richiesta dell'autorità competente, fornire delle soluzioni gestionali/impiantistiche alle problematiche emerse;
2. eseguire, successivamente alla messa in atto delle soluzioni proposte e al fine di verificarne l'efficacia, un piano di monitoraggio della situazione odorigena. Tale piano dovrà essere concordato e validato dal Dipartimento di Pordenone dell'ARPA.

3.5 – Sistemi di abbattimento previsti e limiti di emissione

Nel caso in cui le polveri derivanti dalle operazioni descritte nel paragrafo 3.1 siano aspirate e convogliate in atmosfera, deve essere installato un sistema di depolverazione a secco (filtro a maniche, a cartucce, ciclone/multiciclone, ecc...) oppure a umido (scrubber a torre, scrubber venturi, ecc...) tale da garantire un'efficienza di filtrazione superiore al 90%.

L'esercizio e la manutenzione dell'impianto di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm ³)
Tutte le fasi di cui al paragrafo 3.1	Polveri totali	10

3.6 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

4 - Prescrizioni relative ai camini e modalità di effettuazione dei controlli

4.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

4.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

4.3 - Periodicità dei controlli

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni convogliate in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 3.5 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di nuovi allevamenti trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di allevamenti esistenti (non autorizzati o già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i.) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli analitici periodici.

I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 05/07/2012 03:30:09

IMPRONTA: 8C8EC16B1C8E2A5C551AB16A37B471848CFED4D390AE4063F98815AC0227122E
8CFED4D390AE4063F98815AC0227122EFC70DCC275E330867E741A5ABC6C6B5D
FC70DCC275E330867E741A5ABC6C6B5D2717AA0C6F291DB9446045FCB8F534A9
2717AA0C6F291DB9446045FCB8F534A9D917C93CBEB162D2945145906896E404